

ELEZIONI COMUNALI DEL 9/10 GIUGNO 2013

QUANDO SI VOTA

Nella giornata di domenica dalle ore 8,00 alle ore 22,00 e nella giornata di lunedì dalle ore 7,00 alle ore 15,00.

COME SI VOTA

I cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati, devono recarsi nella sezione indicata nella **tessera elettorale** personale che è stata loro già recapitata in occasione di precedenti consultazioni. **Coloro che non l'avessero ricevuta, o l'avessero smarrita, possono ritirarla presso l'Ufficio Elettorale del Comune di residenza, a partire da martedì 4 giugno e fino ai giorni della votazione.**

All'elettore, previa esibizione della tessera elettorale e di un documento di identità (anche se scaduto da non oltre 3 anni) munito di fotografia, verrà consegnata una scheda di colore **azzurro** per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale.

La scheda reca, scritti in un apposito rettangolo, i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, al cui fianco sono riportati il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste, collegata/e ed inoltre due righe riservate all'espressione della preferenza per i candidati alla carica di consigliere.

Sia nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, che nei comuni con popolazione superiore, l'elettore è chiamato ad esprimere due voti: uno per il sindaco ed uno per la lista prescelta, anche non collegata al candidato votato.

Il voto alla lista è espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. **Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.**

Qualora l'elettore ometta di votare un contrassegno di lista, ma esprime correttamente il voto di preferenza, è validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato o i candidati, **ma il voto non si estende al candidato sindaco collegato alla lista.**

La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato.

Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per una delle liste ad esso collegate; **il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato** e il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate.

Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

Norme di riferimento.

ART. 38 - D.P.Reg. 20 agosto 1960, n.3 (in rosso le novità introdotte dalla l.r. 8/2013)

1. *abrogato con l'art.15.1, lett. h, l.r.35/97.*

2. *abrogato con l'art.15.1, lett. h, l.r.35/97.*

3. *L'elettore può manifestare sino ad un massimo di due preferenze esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza*

4. *abrogato con legge regionale 10 aprile 2013, n.8*

5. IL VOTO DI PREFERENZA SI ESPRIME SCRIVENDO CON LA MATITA COPIATIVA NELL'APPOSITA RIGA TRACCIATA A FIANCO DEL CONTRASSEGNO DELLA LISTA PRESCELTA, IL NOME E COGNOME O SOLO IL COGNOME DEL CANDIDATO PREFERITO, COMPRESO NELLA LISTA MEDESIMA. IN CASO DI IDENTITÀ DI COGNOME TRA CANDIDATI, DEVE SCRIVERSI SEMPRE IL NOME E COGNOME E, OVE OCCORRA, DATA E LUOGO DI NASCITA.

6. QUALORA IL CANDIDATO ABBIA DUE COGNOMI, L'ELETTORE NEL DARE LA PREFERENZA PUÒ SCRIVERNE UNO DEI DUE. L'INDICAZIONE DEVE CONTENERE, A TUTTI GLI EFFETTI, ENTRAMBI I COGNOMI QUANDO VI SIA POSSIBILITÀ DI CONFUSIONE TRA PIÙ CANDIDATI.

7. SONO VIETATI ALTRI SEGNI O INDICAZIONI.

8. *Qualora vengano espressi più di due voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.*

9. È NULLO IL VOTO DI PREFERENZA NEL QUALE IL CANDIDATO NON SIA DESIGNATO CON LA CHIAREZZA NECESSARIA A DISTINGUERLO DA OGNI ALTRO.

10. È INEFFICACE LA PREFERENZA PER CANDIDATO COMPRESO IN UNA LISTA DIVERSA DA QUELLA INDICATA CON IL CONTRASSEGNO VOTATO.

11. SE L'ELETTORE HA SEGNATO PIÙ DI UN CONTRASSEGNO DI LISTA ED HA SCRITTO LA PREFERENZA PER CANDIDATO APPARTENENTE AD UNA SOLTANTO DI TALI LISTE, IL VOTO È ATTRIBUITO ALLA LISTA A CUI APPARTIENE IL CANDIDATO INDICATO.

12. SE L'ELETTORE NON HA INDICATO ALCUN CONTRASSEGNO DI LISTA, MA HA ESPRESSO LA PROPRIA PREFERENZA PER UNO DEI CANDIDATI INCLUSI IN UNA DELLE LISTE AMMESSE, SI INTENDE VOTATA LA LISTA CUI APPARTIENE IL PREFERITO, FERME RESTANDO LE ALTRE CAUSE DI NULLITÀ DEI VOTI PREVISTE DALLA LEGGE".

ART. 44 - D.P.Reg. 20 agosto 1960, n.3

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

Sono nulli i voti contenuti in schede:

- 1) che non sono quelle prescritte dall'art.16 o non portino il bollo o le firme richieste dall'art.31;
- 2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art.2 l.r. 35/1997 (in rosso le novità introdotte dalla l.r. 5/2011 e dalla l.r. 8/2013)

1. Nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una lista presentata per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati della lista interessata.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato e il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3 bis. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

5. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. All'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito il restante terzo dei seggi. Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora più liste non collegate al sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.

5-bis. Nei comuni con popolazione sino a 3 mila abitanti, alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. Alla lista che è collegata al candidato sindaco che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto, è attribuito il restante terzo dei seggi. Nei medesimi comuni si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 5.

6 . Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di voto.

ESEMPIO DI COPRRETTA ESPRESSIONE DEL VOTO: voto valido per la lista, per il candidato sindaco collegato. Valide le due preferenze ai candidati consiglieri di genere differente.

<p>Antonio ROSSI <i>(candidato alla carica di sindaco)</i></p>	<p>○</p>	1 <i>tizio</i> 2 <i>tizia</i>
<p>Mario BIANCHI <i>(candidato alla carica di sindaco)</i></p>	<p>○</p>	1 2



ESEMPIO DI COPRRETTA ESPRESSIONE DEL VOTO: voto valido per la lista, per il candidato sindaco collegato. Valide le due preferenze a candidati consiglieri di genere differente.

<p>Antonio ROSSI <i>(candidato alla carica di sindaco)</i></p>	<p>○</p>	1 <i>tizio</i> 2 <i>tizia</i>
<p>Mario BIANCHI <i>(candidato alla carica di sindaco)</i></p>	<p>○</p>	1 2



Voto valido per la lista e per i candidati consiglieri, ma non per il candidato sindaco (l.r.35/97, art.2.3)

<p>Antonio ROSSI <i>(candidato alla carica di sindaco)</i></p>	<p>○</p>	1 <i>tizio</i> 2 <i>tizia</i>
<p>Mario BIANCHI <i>(candidato alla carica di sindaco)</i></p>	<p>○</p>	1 2



Voto valido per la lista e per i candidati consiglieri, ma non per il candidato sindaco (l.r.35/97, art.2.3 e d.p.reg. 3/1960, art.38.12)

<p>Antonio ROSSI</p> <p><i>(candidato alla carica di sindaco)</i></p>		1 <i>tizio</i>
		2 <i>tizia</i>
<p>Mario BIANCHI</p> <p><i>(candidato alla carica di sindaco)</i></p>		1
		2



Voto valido per il candidato sindaco, ma non per la lista collegata (l.r.35/97, art.2.3)

<p>Antonio ROSSI</p> <p><i>(candidato alla carica di sindaco)</i></p>		1
		2
<p>Mario BIANCHI</p> <p><i>(candidato alla carica di sindaco)</i></p>		1
		2

VOTO DISGIUNTO: Voto valido per la lista, per i candidati consiglieri e per il candidato sindaco non collegato (l.r.35/97, art.2.3)



<p>Antonio ROSSI</p> <p><i>(candidato alla carica di sindaco)</i></p>		1 <i>tizio</i>
		2 <i>tizia</i>
<p>Mario BIANCHI</p> <p><i>(candidato alla carica di sindaco)</i></p>		1
		2

Voto valido per la lista e per il candidato sindaco collegato. Inefficace il voto di preferenza a "Sempronio", candidato della lista "BIANCHI" (D.P.Reg.3/1960, art.38.10)



<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Antonio ROSSI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small> </div>		1 _____ 2 _____
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Mario BIANCHI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small> </div>		1 <i>Sempronio</i> _____ 2 _____

VOTO DISGIUNTO: "SEMPRONIO" è candidato della lista "BIANCHI". Il voto è valido per candidato sindaco "ROSSI", per la lista non collegata "BIANCHI" e per il candidato consigliere "Sempronio".

Il segno sulla lista "ROSSI" è inefficace (D.P.Reg.3/1960, art.38.11)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Antonio ROSSI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small> </div>		1 _____ 2 _____
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Mario BIANCHI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small> </div>		1 <i>Sempronio</i> _____ 2 _____

Il voto è nullo perché l'invalidità dell'espressione del voto di preferenza (usato un numero invece del cognome), non consente di attribuire tale voto ad alcuna lista o candidato sindaco (art.2.3 l.r. n.35/97 ed art.44.1 e 38, commi 5 e 7, D.P.Reg. n. 3/1960)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Antonio ROSSI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small> </div>		1 8 _____ 2 _____
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Mario BIANCHI <small>(candidato alla carica di sindaco)</small> </div>		1 _____ 2 _____